

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n° SBIO/ (pratica VDS077\_19)

*Servizio biodiversità*

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: "Impianto di vigneto specializzato per uve da vino sui terreni ubicati in Comune di Spilimbergo (PN), foglio 18, mappali 4, 199, 7, 195, 10, 191, 183, 185, 172, 179, 19, 165, 22, 158, 153, 146, 149, 140, 135, 129, 125".

### Il Direttore del Servizio biodiversità

**Vista** la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

**Visto** in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

**Visto** in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

**Vista** la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 24 agosto 2018 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. for. Luciano Sulli;

**Vista** l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza presentata dall'Az. Agr. Fornasier Savio & C. nella persona di Fornasier Federica (titolare) in data 28.12.2019 (assunta a prot. 88387/AGFOR del 30.12.2019);

**Vista** la nota allegata all'istanza contenente la scansione di n. 2 marche da bollo da 16 € ciascuna per l'istanza medesima e per il provvedimento finale (datate 21.12.2019 e recanti identificativi 01171750213156 e 01171750213167);

**Visto** l'avvio del procedimento trasmesso con nota prot n. AGFOR-GEN-2020-395-P del 07.01.2020;

**Constatato** che l'area interessata dagli interventi è interna alla ZPS IT3311001 "Magredi di Pordenone";

**Constatato** che l'intervento in oggetto sarà realizzato a confine con i seguenti habitat Natura 2000:

- cod. 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)" (presente in particolare nella zona occidentale dei mappali 125, 129, 183, 4 ove in gran parte coincide con prati stabili che rientrano nell'inventario di cui all'art. 6 della L.R. 9/2005),
- cod. 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea" (presente praticamente in tutta l'area del greto del Meduna che costeggia ad ovest l'appezzamento in oggetto);

**Considerate** le risultanze del sopralluogo effettuato in loco in data 20.01.2020 con la collaborazione della Stazione forestale di Pinzano al Tagliamento;

**Vista** la relazione istruttoria con la quale si determina in maniera oggettiva che è improbabile si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori non dovranno interessare la zona più occidentale dei mappali 125 e 129 che rientra nell'inventario dei prati stabili di cui all'art. 6 della L.R. 9/2005 ed è cartografata in parte anche come habitat di interesse comunitario cod. 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)";
- b) sul lato occidentale dell'appezzamento dovrà essere creata una fascia tampone di 10 metri di larghezza partendo dall'attuale confine dell'area coltivata e andando verso l'interno della stessa. Ciò al fine di proteggere gli habitat Natura 2000 (cod. 3220 e 62A0) dall'influenza di fertilizzanti e fitofarmaci e di evitare che l'erosione della sponda, qualora dovesse progredire, possa mettere a rischio l'impianto del vigneto;
- c) dovrà essere creata una fascia tampone larga almeno 3 metri tra il confine del vigneto e il prato stabile che rientra nell'inventario della L.R. 9/2005 posto all'angolo sud ovest dell'appezzamento al fine di limitare l'influenza su di esso di fertilizzanti e fitofarmaci;
- d) la fascia tampone dovrà essere inerbita e sfalcata preferibilmente dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio. Sulla medesima fascia è vietato l'impiego di diserbanti, disseccanti e anche di fertilizzanti;
- e) è vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli di interesse comunitario legati in particolare agli habitat aventi cod. 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)" e cod. 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea" in special modo per la protezione delle seguenti specie: Occhione (*Burhinus oedicnemus*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandro (*Anthus campestris*);

**Ritenuto** pertanto che non sia necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, che si possa procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto;

**Ritenuto** di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

## DECRETA

L'intervento "Impianto di vigneto specializzato per uve da vino sui terreni ubicati in Comune di Spilimbergo (PN), foglio 18, mappali 4, 199, 7, 195, 10, 191, 183, 185, 172, 179, 19, 165, 22, 158, 153, 146, 149, 140, 135, 129, 125" non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 IT3311001 "Magredi di Pordenone",

tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, se vengono rispettate le indicazioni contenute nel progetto allegato all'istanza presentata dall'Az. Agr. Fornasier Savio & C. nella persona di Fornasier Federica (titolare) in data 28.12.2019 (assunta a prot. 88387/AGFOR del 30.12.2019), e le ulteriori seguenti condizioni:

- a) i lavori non dovranno interessare la zona più occidentale dei mappali 125 e 129 che rientra nell'inventario dei prati stabili di cui all'art. 6 della L.R. 9/2005 ed è cartografata in parte anche come habitat di interesse comunitario cod. 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)";
- b) sul lato occidentale dell'appezzamento dovrà essere creata una fascia tampone di 10 metri di larghezza partendo dall'attuale confine dell'area coltivata e andando verso l'interno della stessa. Ciò al fine di proteggere gli habitat Natura 2000 (cod. 3220 e 62A0) dall'influenza di fertilizzanti e fitofarmaci e di evitare che l'erosione della sponda, qualora dovesse progredire, possa mettere a rischio l'impianto del vigneto;
- c) dovrà essere creata una fascia tampone larga almeno 3 metri tra il confine del vigneto e il prato stabile che rientra nell'inventario della L.R. 9/2005 posto all'angolo sud ovest dell'appezzamento al fine di limitare l'influenza su di esso di fertilizzanti e fitofarmaci;
- d) la fascia tampone dovrà essere inerbita e sfalcata preferibilmente dopo il 30 giugno e prima del 15 febbraio. Sulla medesima fascia è vietato l'impiego di diserbanti, disseccanti e anche di fertilizzanti;
- e) è vietato distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli di interesse comunitario legati in particolare agli habitat aventi cod. 62A0 "Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)" e cod. 3220 "Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea" in special modo per la protezione delle seguenti specie: Occhione (*Burhinus oedicephalus*), Succiacapre (*Caprimulgus europaeus*), Tottavilla (*Lullula arborea*), Calandro (*Anthus campestris*).

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014, al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
- Dott. For. Luciano Sulli -

Documento informatico sottoscritto  
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005